

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001614	09/08/2023

OGGETTO: Convenzione tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l'ASL Bari – U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale P.O. Di Venere, per una collaborazione nell'ambito delle terapie fetali. Approvazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001944 DEL 07/08/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 08/08/2023 14:58 Luigi FRUSCIO	ASSENTE

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 09/08/2023 09:27 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 08/08/2023 15:29 Antonio SANGUEDOLCE


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/08/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 09/08/2023 09:29

Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l'ASL Bari – U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale P.O. Di Venere, per una collaborazione nell'ambito delle terapie fetali. Approvazione.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE1

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO che:

- la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere, Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e Gestione della Patologia Fetale per le attività svolte nell'ambito del Dipartimento del Rischio Riproduttivo e Gravidanza a Rischio, rappresenta un consolidato punto di riferimento clinico e scientifico nel campo della Medicina Fetale, sia a livello regionale che nazionale;
- esiste un'attività di ricerca in collaborazione tra la predetta U.O.C. e la SSD Diagnosi Prenatale Chirurgia Fetale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, documentata da numerosi articoli scientifici presenti su Riviste internazionali ad impact factor;
- in ragione di questa collaborazione scientifica, alcuni specializzandi della Fondazione in parola hanno svolto stage di formazione riguardante la diagnosi precoce delle cardiopatie fetali presso la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere e che quest'ultima è dotata di tutte le attrezzature necessarie per il trattamento delle patologie fetali;
- la SSD Diagnosi Prenatale Chirurgia Fetale della Fondazione possiede l'expertise necessaria per trasferire le competenze tecniche e metodologiche nel settore delle terapie fetali in generale e della metodica fetoscopica, attraverso i sanitari in servizio presso la stessa SSD, riconosciuta a livello nazionale e documentata da riviste internazionali ad impact factor;

DATO ATTO altresì, che:

- con comunicazione a mezzo mail del 9/03/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 90044/2023), la ASL BA ha chiesto l'accensione di una convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per una collaborazione nell'ambito delle terapie fetali, allegando la bozza di convenzione condivisa dalla Direzione Generale di questa Azienda;
- con successiva comunicazione a mezzo pec del 7/07/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 89890/2023), la Fondazione con nota prot. n. 0029048 U/2023 ha comunicato la propria disponibilità alla richiesta di convenzionamento in oggetto, trasmettendo il testo convenzionale integrato con alcune specifiche, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il Direttore Amministrativo ASL BA ha espresso parere favorevole al testo convenzionale da sottoscrivere (agli atti dell'U.O.S. Affari Generali);

RILEVATO che:

- la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano garantisce all'ASL BA attività specialistiche di chirurgia fetale endoscopica attraverso le prestazioni professionali rese dai sanitari in servizio presso la SSD Diagnosi Prenatale Chirurgia Fetale della Fondazione, presso la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere;

- le predette prestazioni chirurgiche svolte presso la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere, includono altresì, apposta “attività di tutoring” assicurata dalla Fondazione in favore degli operatori della U.O.C. in parola, i quali affiancheranno i sanitari della Fondazione in occasione degli interventi;

PRECISATO che:

- gli interventi di chirurgia endoscopica fetale a cui parteciperanno i sanitari della Fondazione verranno svolti dai professionisti sulla base di specifica programmazione, adottata d’intesa col Direttore del Dipartimento del Rischio Riproduttivo e Gravidanza dell’ASL BARI;
- i suddetti interventi sono quantificati nel numero massimo di 8 accessi nell’arco temporale di durata del presente atto convenzionale;
- l’ASL BA garantisce luoghi di lavoro idonei alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza e in relazione all’attività oggetto della convenzione;
- l’ASL BA garantisce la responsabilità civile dei professionisti della Fondazione, per danni eventualmente causati a terzi nell’espletamento dell’attività oggetto della convenzione, salvo l’eventuale diritto di rivalsa nei confronti dei professionisti stessi, secondo le previsioni di legge e del CCNL applicabile;
- la Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere provvederà al rimborso delle sole spese di soggiorno, di viaggio e pasti direttamente al personale incaricato dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
- la presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino al 31/12/2025;
- in riferimento al trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, le parti si impegnano al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016/EU, dal D.Lgs. n. 196/03 e sue s.m.i., secondo le modalità stabilite nel dettaglio dall’accordo, allegato sub A) al presente provvedimento, in virtù del quale, la ASL BA in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina la Fondazione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (ex art. 6 della convenzione);
- le Parti si impegnano a rispettare le vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto;

RITENUTO, pertanto, di:

- aderire all’accordo convenzionale per attività di tutoring con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, con validità dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino al 31 dicembre 2025;
- approvare, a tal fine, lo schema di accordo convenzionale che viene allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell’art. 3, d. lgs. 502/1992.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) di aderire all'accordo convenzionale per attività di tutoring con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, con validità dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino al 31 dicembre 2025;
 - 2) di approvare, a tal fine, lo schema di accordo convenzionale che viene allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;
 - 3) di dare atto che la stipula della convenzione suddetta stabilisce che la ASL BA provveda alla copertura assicurativa del personale incaricato dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e altresì, al rimborso relativo alle sole spese di soggiorno, di viaggio e pasti direttamente al personale stesso;
 - 4) di notificare a cura della U.O.S. Affari Generali il presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, al Direttore della U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, alla Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere per la conseguente attività di rimborso spese di soggiorno, di viaggio e di pasti (ex art. 5 della convenzione) sostenute dal personale della Fondazione in parola e all'U.O.S. Acquisizione Servizi per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni (ex art. 3 della convenzione);
 - 5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 33/2013;
 - 6) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.
-

**CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO E L'ASL BARI PER UNA COLLABORAZIONE
NELL'AMBITO DELLE TERAPIE FETALI**

TRA

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata **Fondazione**, nella persona del Direttore Generale dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

la **ASL BARI**, codice fiscale n. 06534340721 legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce, nato a [redacted] il [redacted] domiciliato per la sua carica a Bari, Lungomare Starita, n. 6 – CAP 70123

PREMESSO:

- A) che la UOC di Medicina Fetale dell'Ospedale Di Venere dell'ASL BARI, riconosciuta come Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e Gestione della Patologia Fetale per le attività svolte nell'ambito del Dipartimento del Rischio Riproduttivo e Gravidanza a Rischio, rappresenta da molti anni un punto di riferimento clinico e scientifico, a livello regionale e nazionale, nel settore della Medicina Fetale;
- B) che la suddetta UOC di Medicina Fetale svolge da alcuni anni un'attività di ricerca in collaborazione con la SSD Diagnosi Prenatale Chirurgia Fetale della Fondazione, documentata attraverso numerosi articoli scientifici pubblicati su Riviste Internazionali ad impact factor;



- C) che nell'ambito di questa collaborazione scientifica alcuni specializzandi della Fondazione hanno potuto fare stage di formazione riguardante la diagnosi precoce delle cardiopatie fetali presso la UOC di Medicina Fetale dell'Ospedale Di Venere della ASL BARI e che la Dott.ssa Olivieri Claudiana, in servizio presso la stessa UOC ha svolto la sua attività presso la SSD Diagnosi Prenatale Chirurgia Fetale della Fondazione per essere formata in questo settore, tramite comando di un anno;
- D) che l'Ospedale Di Venere dell'ASL BARI è già dotato, in questo settore, di tutte le attrezzature necessarie per il trattamento delle patologie fetali, in particolare quelle riguardanti la procedura di fotocoagulazione laser fetoscopica delle anastomosi placentari in casi selezionati di gravidanze gemellari monocoriali complicate;
- E) che la SSD Diagnosi Prenatale Chirurgia Fetale della Fondazione possiede l'expertise necessaria per trasferire le competenze tecniche e metodologiche nell'ambito delle terapie fetali in generale e della metodica fetoscopica, attraverso i sanitari in servizio presso la predetta SSD, nota e riconosciuta a livello nazionale e documentata attraverso numerosi articoli su riviste internazionali ad impact factor,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La Fondazione garantisce all'ASL BARI attività specialistiche di chirurgia fetale endoscopica attraverso le prestazioni professionali rese, presso la UOC di Medicina Fetale dell'Ospedale Di Venere, dai sanitari in servizio presso la SSD Diagnosi Prenatale Chirurgia Fetale; le prestazioni chirurgiche rese presso la UOC di Medicina Fetale dell'Ospedale Di Venere dell'ASL BARI includono apposite

attività di tutoring assicurata dalla Fondazione a favore degli operatori dell'UOC di Medicina Fetale, che affiancheranno i sanitari della Fondazione in occasione degli interventi.

ART. 2 – Modalità di esecuzione

Gli interventi di chirurgia endoscopica fetale a cui parteciperanno i sanitari della Fondazione verranno svolti dai professionisti sulla base di specifica programmazione, adottata d'intesa col Direttore del Dipartimento del Rischio Riproduttivo e Gravidanza a Rischio dell'ASL BARI.

Tali interventi sono quantificati nel numero massimo di 8 accessi nell'arco temporale di durata del presente atto convenzionale.

I sanitari della Fondazione provvederanno a rendere le prestazioni in parola al di fuori del normale orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della SSD interessata.

ART. 3 – Coperture Assicurative

L'ASL BARI garantisce la responsabilità civile dei professionisti della Fondazione, per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività dedotta in convenzione salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dei professionisti stessi secondo le previsioni di legge e del contratto nazionale di lavoro applicabile.

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla Fondazione è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.)

ART. 4 – Sedi e locali

L'ASL BARI si impegna a mettere a disposizione luoghi di lavoro idonei alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza e in relazione all'attività oggetto della convenzione.

ART. 5 – Compensi

L'ASL BARI pagherà esclusivamente le spese di soggiorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio e pasti direttamente al personale della Fondazione.

Non è previsto alcun compenso a carico della ASL BARI relativamente all'attività specialistica resa presso la predetta UOC dai sanitari della Fondazione.

ART. 6 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE 679/2016)

1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
3. La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. La Fondazione è consapevole che non può modificare autonomamente le finalità o i mezzi del trattamento, in quanto ciò la configurerebbe come Titolare del

trattamento come stabilito dall'art. 28 paragrafo 10. del Regolamento UE 2016/679.

4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.
5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, l'ASL BARI, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, Fondazione, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la



sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.

8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.
9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.
10. Le parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

11. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del titolare.
12. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare. Le previsioni del presente punto si applicano anche nel caso in cui le problematiche siano originate durante l'esecuzione del contratto e si manifestino dopo la conclusione del contratto.
13. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.
14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

**ART. 7 – Piano di prevenzione della corruzione e
codice etico e di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare le parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e Codice etico e di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla Lg. 190/2012, le cui

prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 8 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2025, E' fatta salva a favore delle parti la facoltà di recesso qualora, durante la validità dell'accordo, intervengano gravi motivi organizzativi, propri di ciascun contraente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto con le modalità e di tempi originariamente concordati.

La facoltà di recesso deve essere esercitata con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC.

L'ASL BARI, per le finalità sopra riportate assicura la conformità della presente Convenzione alle specifiche normative di riferimento.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e l'ASL BARI.

ART. 10 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASL BARI, ai sensi del D.P.R. del 26

ottobre 1972 n. 642;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale **EZIO BELLERI**

Per ASL Bari

Il Direttore Generale **ANTONIO SANGUEDOLCE**

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e s.m. e i..



ALLEGATO 1: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;
- c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
 - garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del trattamento dovrà comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;
 - garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal Responsabile medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
 - e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;
 - f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare le copie esistenti di tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione;
 - g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento;
 - h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE/2016/679.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Patrimonio
-----------------------------------	--------------------------

PROPOSTA N.RO 20230001944 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001614 DEL 09/08/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 07/08/2023 13:49
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 07/08/2023 13:51